

Verbale di assemblea dell'associazione Friul Adventures – Fiore

Il giorno 25 settembre 2020 alle ore 21.00 si è riunita, presso il centro sociale sito in Osoppo (UD), frazione Pineta in via Mogliano Veneto, l'assemblea dei soci dell'associazione Friul Adventures – Fiore.

Per trattare il seguente ordine del giorno.

- Nomina del presidente dell'assemblea
- Approvazione delle modifiche statutarie, per adeguamento dello statuto al D.lgs 117/17

Il presidente Flavio Pezzetta chiede ai soci presenti se vi sia qualcuno che vuole svolgere il ruolo di presidente dell'assemblea. Si offre il socio Andrea Di Toma.

Il presidente dell'assemblea cede la parola al presidente Pezzetta che comunica ai presenti che a seguito dell'entrata in vigore della legge sul Terzo Settore, d.lgs 117/17, per le associazioni di volontariato si è resa necessaria la modifica dello statuto per poter essere inserite nei registri nazionale e regionale delle associazioni del terzo settore, e che questa modifica può essere fatta solo con il voto dell'assemblea.

Prosegue dando lettura delle modifiche statutarie introdotte alla luce della nuova normativa. Al termine della lettura l'assemblea approva all'unanimità.

Esauriti i punti all'odg il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Osoppo, 25 settembre 2020

Il presidente dell'assemblea

Andrea Di Toma

Il segretario

Flavio Pezzetta

Il presidente

Flavio Pezzetta

Soci presenti

Andrea Di Toma

Flavio Pezzetta

Flavio Pezzetta

Vincenzo Sili

Flavio Pezzetta

Federico Haer

Giovanni Caprettini



REGISTRATO a TOLMEZZO il - 9 OTT. 2020
Al N° 483 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € - Esente
consegnato in pari data - 9 OTT. 2020

Il Funzionario area
Marisa Gadel

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 D.lgs 117/17

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE FRIUL ADVENTURES – FIORE O.D.V

Titolo I

Disposizioni generali

Art.1

Denominazione – Forma giuridica – Sede – Data di costituzione – Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato, in seguito Odv, non riconosciuta denominata Friul Adventures – Fiore con sede a Osoppo, via San Daniele 75 ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 117/17.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato a partire dal 25 febbraio 2000 ai sensi dell'art. 48 comma 1 D.Lgs. 117/17.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto dalle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 117/17.

Art.2

Statuto

L'odv è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare in riferimento alla L. delega per la riforma del terzo settore 6 giugno 2016, n. 106 ed al successivo Codice del Terzo settore, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art.3

Carattere associativo

La Friul Adventures – Fiore è un'odv estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'apporto volontario dei propri associati, ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.Lgs. 117/17.

Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana con apporto originale per il perseguimento di finalità civiche anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, e gli Enti locali ai sensi dell'art. 2 comma 1, del D.Lgs. 117/17.

L'associazione si ispira ai principi della L 106/2016, art 1 comma 1 e del D.Lgs. 117/17 art. 12; essa si adegua e adempie anche alle previsioni normative della L. R. 23/2012 s.m.i della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

Attività

La Friul Adventures – Fiore è costituita al fine di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale fra quelle elencate dall'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. citato, ed in particolare le lettere i) e u)

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

anche attraverso la creazione di rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni e singoli che abbiano interessi medesimi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al consiglio direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento di attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 117/17, ed è formato:

- dalle entrate dell'associazione che sono costituite come segue:
 1. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 2. da eventuali contributi derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti (5xmille);

3. da erogazioni, sovvenzioni, lasciti, e donazioni di terzi o di associati, accettate dal organo di amministrazione che delibera sul loro utilizzo, in armonia con le finalità statutarie;
4. da eventuali convenzioni stipulate con le amministrazioni pubbliche finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato;
5. da raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante la sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico;
6. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

- dai beni e dai diritti che sono o diverranno di proprietà dell'associazione.

É comunque tassativamente esclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo III

Soci

Art. 6

Ammissione

Alla Friûl-Adventures possono associarsi tutti i cittadini senza distinzione di età, razza, religione che si riconoscano, negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

L'ammissione dei soci è decisa dal consiglio direttivo, all'unanimità con voto segreto, entro 60 giorni, oppure in mancanza di unanimità dalla maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea, che deve essere convocata regolarmente entro un mese dalla delibera dell' consiglio direttivo, con voto segreto.

L'ammissione del socio viene comunicata all'interessata e trascritta sul libro dei soci ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.117/17.

Il candidato diventa socio all'atto del versamento della quota associativa che verrà decisa annualmente dall'consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

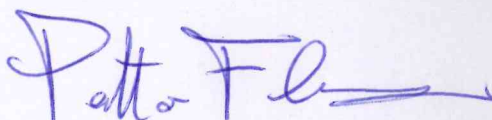
Il provvedimento di diniego esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante entro 60 giorni, come da art 23 comma 2 D.Lgs. 117/17.

La qualità di socio non è trasmissibile sono espressamente vietate le partecipazioni temporanee.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 7

Diritti dei soci



L'adesione all'associazione comporta per il socio, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per approvare il bilancio.

Ogni socio ha il diritto di essere eletto negli organi dell'associazione.

I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto, tra i quali il diritto di esaminare i libri sociali, mediante presa visione presso la sede sociale.

Art. 8

Doveri dei soci

I soci devono svolgere l'attività verso l'associazione senza fini di lucro; essi devono rispettare i fini dell'associazione svolgendoli a titolo personale, volontario e gratuito.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli associati si impegnano a versare il contributo annuale determinato dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Art. 9

Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità.

Il socio può dimettersi per qualsiasi motivo. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al presidente.

La morosità sarà dichiarata dal consiglio direttivo quando il socio non effettui il pagamento della quota associativa trascorsi trenta giorni dalla richiesta.

L'indegnità viene sancita dall'assemblea dei soci in caso di condotta lesiva dell'attività e del nome dell'associazione.

Il provvedimento che dispone la morosità o l'indegnità e che comporta l'esclusione dall'associazione ha effetto dal trentesimo giorno dalla sua notifica. Tale provvedimento deve indicare le motivazioni per le quali è stato adottato.

I soci dimessi o esclusi non possono ripetere le somme versate, nè hanno diritto sui beni dell'associazione.

Il provvedimento che dispone l'esclusione è disposto dall'assemblea

Il socio escluso può proporre ricorso verso la deliberazione motivata all'assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata al presidente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 10

Volontari

Patto Fluz

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo V

Organi dell'associazione

Art. 11

Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea (art. 24 comma 1 D.Lgs. 117/17),
- 2) il consiglio direttivo (art. 26 comma 1 D.Lgs. 117/17),
- 3) il Presidente (art. 26 comma 6 D.Lgs. 117/17),
- 4) l'organo di controllo (art. 30 comma 2 D.Lgs. 117/17),
- 4) i revisori dei conti.

Art. 12

Composizione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è composta da tutti i soci

All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Art. 13

Convocazione dell'assemblea



I soci sono convocati in assemblea, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche per via elettronica, contenente la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, dandone comunicazione agli associati almeno 20 giorni prima.

L'assemblea può essere convocata inoltre quando ne facciano richiesta due membri consiglio direttivo, o 1/10 dei soci; in questo caso l'assemblea deve avere luogo entro un mese dalla richiesta.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, quella straordinaria con i 2/3 dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Art. 14

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti le persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti; quella straordinaria, a maggioranza dei 2/3.

Per la deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

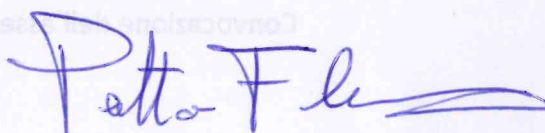
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 15

Compiti dell'assemblea

All'assemblea, ex art. 25 comma 1 D.Lgs. 177/17, spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Art. 16
Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 9 membri eletti dall'assemblea. In caso di dimissioni di uno dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato attingendo dalla lista dei non eletti, in caso di esaurimento della lista si provvederà alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei membri mancanti in base allo statuto.

Il consiglio direttivo è validamente riunito, con almeno la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente con avviso scritto recante la data, l'ora, e l'ordine del giorno, a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima del consiglio, anche per posta elettronica.

Nella prima seduta, questo elegge al suo interno il presidente dell'associazione, il vicepresidente e il segretario.

Art. 17
Durata e Funzioni

I consiglieri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il consiglio direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie per raggiungere i suoi scopi;
- predispone un rendiconto consuntivo ed un bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- approva le spese ordinarie e amministra il patrimonio dell'organizzazione;
- sottopone all'assemblea proposte di modifica dello statuto;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro nazionale delle organizzazioni del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

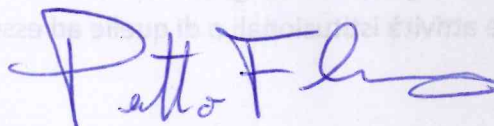
Art. 18
Il presidente

Il Presidente dura in carica lo stesso numero di anni dei consiglieri ed è rieleggibile.

Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.

Il presidente convoca l'assemblea e presiede le riunioni dell'organo di amministrazione, curando lo svolgimento dei lavori.

Art. 19
Il segretario



L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio, che coordina le attività associative e inoltre:

- verbalizza le riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea
- tiene e aggiorna il libro dei soci e dei volontari
- tiene e aggiorna il libro delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali, nonché alla conservazione di documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione.

Art 20

Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Art. 21

Revisori dei conti

La gestione dell'associazione è controllata dal collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri, eletti ogni 3 anni dall'assemblea.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 22

Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione predispone un rendiconto economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

Patto Flaminio

Titolo VI
Norme transitorie

Art. 23
Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione si estingue per delibera dell'assemblea, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati ex art. 27 c.c.

- Quando il patrimonio è insufficiente rispetto agli scopi
- Per altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 24
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico del terzo settore, di cui all'art 45 co1 D.Lgs 117/17, e salvo diversa disposizione di legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o del consiglio direttivo.

Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto ufficio, con raccomandata o secondo le modalità del D.Lgs. 82/2005, decorsi 30 giorni il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione resi in assenza o difformità dal parere sono nulli.

Art. 25
Estinzione

L'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore, accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di scioglimento ed estinzione, e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale, ove ha sede l'Ufficio del Registro presso cui l'associazione è iscritta, affinché provveda ai sensi dell'art 11, ss. delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'Ufficio del registro nazionale del terzo settore, per la conseguente cancellazione dell'associazione dal registro.

Art. 26
Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Pietro F...